

		SENT. N. 123/2025/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Massimo PERIN	Presidente	
	Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore	
	Khelena NIKIFARAVA	Primo referendario	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46542 del registro di segreteria,	
		promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di SILVESTRE	
		Odilia , nata a Carpi il 26.11.1952, c.f. SLVDLO52S66B19O, rappresentata e	
		difesa dall'avvocato Andrea Pini Bentivoglio;	
		Visto l'atto di citazione;	
		Visti gli altri atti e documenti di causa;	
		Uditi, nell'udienza pubblica dell'8.10.2025, tenuta con l'assistenza del	
		segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore consigliere Riccardo Patumi, il	
		Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio	
		Senatore e l'avvocato Andrea Pini Bentivoglio per la convenuta.	
		FATTO	
		1. Con atto di citazione depositato in data 18 aprile 2025, la Procura regionale	
		presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in	
		giudizio la dottoressa Odilia Silvestre per un danno erariale che avrebbe	
			1

cagionato alla Ausl di Modena.

1.1. A esito di un giudizio civile promosso nei confronti della Ausl di Modena e della dottoressa Odilia Silvestre dipendente dalla prima, il Tribunale civile di Modena, con sentenza n. OMISSIS, ha condannato le parti convenute in solido a risarcire la somma di 24.977,78 euro, oltre a spese legali ed ulteriori costi. L'esborso complessivo per la Ausl di Modena è stato di 33.959,57 euro, a seguito di mandato di pagamento del 10 ottobre 2024 con il quale è stata rimborsata la Compagnia AmTrust assicurazioni (con la quale l'Azienda sanitaria aveva stipulato un contratto) che in esecuzione della sentenza aveva anticipato l'importo.

1.2. La condotta asseritamente dannosa sarebbe stata realizzata a seguito di una visita alla quale il 1° agosto 2012, la minore allora undicenne OMISSIS, accompagnata dai genitori, sulla base di una prenotazione CUP, si sottopose presso il Poliambulatorio dell'Ospedale di Carpi, afferente al distretto AUSL di Modena, per la presunta mancata sostituzione del dente deciduo (c.d. "dente da latte").

La dottoressa Odilia Silvestre, come da referto, le estraeva un canino superiore che giudicava deciduo.

Nel 2013, a seguito di approfondimenti ai quali la giovane veniva sottoposta su iniziativa dei genitori, emergeva la mancanza del canino superiore e una conseguente situazione clinica critica, che una consulenza del 2014 descriveva tra l'altro come caratterizzata da forte contrazione delle arcate dentarie, lieve asimmetria del volto e depressione del mascellare superiore destro.

Ne è derivata la necessità di interventi riparativi tra i quali una chirurgia

implantare, nonché un intervento di rigenerazione ossea e muco gengivale.

1.3. Per quanto sopra i genitori della minore hanno promosso un giudizio civile a esito del quale il Tribunale di Modena, anche sulla base delle risultanze di due CTU, con sentenza n. OMISSIS passata in giudicato ha condannato in solido per *malpratica* medica l'Ausl di Modena e la dottoressa Silvestre al risarcimento del danno patito dalla minore.

1.4. Nonostante le deduzioni fornite dall'odierna convenuta a seguito di invito a dedurre, la Procura regionale ha ritenuto di dover procedere alla contestazione di responsabilità amministrativa.

1.5. La fattispecie secondo la Procura regionale attiene a un'ipotesi di danno indiretto per cui il pubblico dipendente è esposto all'azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione di appartenenza, qualora questa risarcisca un terzo che sia stato danneggiato dalla condotta antigiuridica posta in essere dal dipendente stesso.

In tale quadro, il giudizio di responsabilità civile, dal quale può scaturire il danno c.d. indiretto ed il giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale attivabile una volta intervenuto il pagamento, si muovono su piani distinti e, afferma la Procura contabile, l'obbligo risarcitorio civile che la pubblica amministrazione ha verso i terzi resta giuridicamente autonomo dall'obbligo risarcitorio che il funzionario ha verso l'ente di appartenenza per i danni cagionati al terzo.

1.6. Circa il regime della responsabilità, secondo parte attrice, poiché oggetto del giudizio è una condotta posta in essere in data 1° agosto 2012, dunque, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (c.d. "legge Gelli Bianco"), non trova applicazione il regime di responsabilità previsto dagli artt.

7 e seguenti della stessa legge il quale, in difetto di una specifica disposizione transitoria ed in applicazione della regola generale di cui all'art. 11 delle c.d. preleggi, non si applicherebbe ai «*fatti commessi*» antecedentemente alla sua entrata in vigore.

1.7. Nel merito, la Procura giudica la condotta dell'odierna convenuta come *malpractice* medica in termini di errore di diagnosi e di trattamento, per essere stato valutato come "deciduo" un dente che era invece "definitivo" e per la conseguente ingiustificata estrazione.

La Pubblica Accusa ricorda la giurisprudenza contabile che considera pienamente utilizzabili nel giudizio di responsabilità amministrativa le risultanze delle CTU disposte presso un diverso plesso giudiziario.

Richiama la prima consulenza tecnica acquisita dai genitori della minore in prospettiva del contenzioso civile. Evidenzia, inoltre, che, come rilevato nella CTU del 16 ottobre 2015, l'errore commesso dalla convenuta non è stato confutato dai consulenti delle parti nel corso del procedimento ex art. 696 c.c. che ha preceduto il processo civile e che la seconda CTU ha giudicato "*del tutto evidente l'inadeguata rimozione dell'elemento dentale*".

1.8. Per quanto riguarda l'elemento psicologico l'Ufficio di Procura afferma che la condotta della convenuta sarebbe stata caratterizzata da colpa grave. Ciò, in particolare sulla base delle risultanze della prima CTU nella quale si legge, tra l'altro, che la decisione di estrarre il dente "*è scaturita solo da un sommario esame obiettivo, peraltro non documentato da alcuna descrizione [...] quando sarebbe stato indispensabile, prima di procedere all'estrazione, acquisire le immagini di un aggiornamento radiologico, visto che l'ultima radiografia risaliva a oltre due anni prima (29.06.2010). In quella radiografia il*

canino superiore di destra risultava incluso, ma non vi erano evidenti ostacoli alla sua eruzione, che in quel lungo intervallo poteva essersi completata. Una nuova panoramica di quelle arcate dentarie avrebbe rassicurato sulla natura decidua o permanente del dente che si intendeva estrarre, togliendo qualsiasi possibilità di errore. Il problema era di semplicissimo ordine e per la sua soluzione non si frapponevano situazioni di particolare difficoltà o complessità. Per i suddetti motivi la condotta professionale della Dott.ssa Silvestre si è di molto discostata dalle consolidate norme dell'ars medica, essendosi connotata di gravi profili di negligenza e imprudenza, all'origine di un errore di diagnosi (dente permanente scambiato per deciduo) e di trattamento (sua immotivata avulsione)."

La seconda CTU, ricorda la Procura contabile ha, tra l'altro, ribadito che *"sarebbe stato necessario, nel dubbio che si trattasse di un dente deciduale, espletare preventivamente un approfondimento radiologico prima di procedere alla rimozione, esame che avrebbe reso manifesto che il dente in questione era un permanente".*

1.9. La Procura conferma la quantificazione del danno erariale del quale la convenuta è chiamata a rispondere in 33.959,57 euro, pari al depauperamento subito dall'Amministrazione come conseguenza del pagamento eseguito nei confronti della compagnia assicuratrice, che aveva dato esecuzione alla sentenza del Giudice civile.

1.10. Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile ha chiesto che l'odierna convenuta sia condannata a risarcire il danno indiretto patito dalla Ausl di Modena pari a 33.959,57 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali fino al soddisfo.

2. La convenuta ha depositato una memoria di costituzione in giudizio il 17 settembre 2025.

2.1. Innanzitutto, afferma, in fatto, che tramite la propria compagnia di assicurazione, l'Italiana assicurazioni, ha versato alla Ausl di Modena la somma di 20.711,48 euro, corrispondente al 50% del risarcimento e delle spese giudiziali; quindi, il 50% di quanto dovuto sulla base della sentenza del Tribunale di Modena.

2.2. Sostiene che, come conseguenza del versamento di cui sopra, dall'importo del danno oggetto della pretesa attorea, che è pari a 33.959,57 euro, andrebbe detratta la somma di 20.711,48 euro e, quindi, rispetto all'originaria pretesa residuerebbe solo l'ammontare di 13.248,09 euro.

Continua asserendo che la pretesa attorea, anche se limitata a quest'ultima somma, sarebbe comunque infondata, in quanto afferente alla quota di responsabilità dell'ente ospedaliero, che la sentenza ha fissato nel 50%. Infatti, in forza della menzionata sentenza, divenuta definitiva, sarebbe necessario tenere conto non solo della responsabilità extracontrattuale del medico, ma anche di quella contrattuale della struttura sanitaria, in ragione della partecipazione dell'ente mediante indagini radiografiche e visite eseguite da altro personale medico sia antecedentemente che in un momento successivo all'estrazione.

2.3. Contesta la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave.

Sostiene, infatti, che la necessità di estrarre il dente ritenuto deciduo era stata diagnosticata a seguito di un esame non superficiale.

La CTU non sarebbe invocabile in quanto avrebbe affermato la sussistenza di un errore professionale per non essere stato riconosciuto il dente come

provvisorio senza aver esplicitato alcuna motivazione a supporto di tale valutazione, così come sarebbe stata carente la motivazione della sentenza di condanna del Tribunale di Modena.

Afferma che i genitori della ragazza si erano recati alla Ausl di Modena a seguito dell'indicazione del medico di famiglia a giudizio del quale avrebbe dovuto essere estratto il dente deciduo.

Inoltre, evidenzia che la colpa non potrebbe essere individuata in base a un giudizio operato *ex post*.

2.4. In via pregiudiziale, chiede il rigetto della domanda attorea nel rispetto del principio del *ne bis in idem* per scongiurare il rischio di un cumulo, in sede civile ed erariale, del danno risarcibile. A supporto, cita giurisprudenza della Corte Suprema (Cass. S.U., ordd. 8634/2020 e n. 36205/2021).

2.5. Nel rassegnare le conclusioni si chiede:

- che la domanda sia rigettata, in quanto riconosciuta improponibile o inammissibile;
- che la domanda sia rigettata nel merito, con vittoria di spese;
- in via subordinata, l'ammissione di consulenza medico-legale per l'accertamento della colpa e della sua graduazione.

3. In data 6 ottobre 2025 la Procura regionale ha depositato al fascicolo una nota dell'Ausl di Modena, con relativi allegati.

Dalla documentazione emerge che il versamento eseguito da parte della Italiana assicurazioni nei confronti della Ausl di Modena, per un importo di 20.711,48 euro, in realtà avrebbe dovuto essere effettuato in favore della AmTrust assicurazioni in quanto quota di compartecipazione della dottoressa Odilia Silvestre relativa ad importi versati ai danneggiati da AmTrust.

SENT. N. 123/2025/R

La Responsabile della gestione sinistri della Ausl di Modena ha conseguentemente già disposto, come da nota depositata, l'esecuzione di un bonifico per la medesima somma in favore di AmTrust assicurazioni.

La Ausl di Modena, quindi, ha confermato che il danno che a esito della vicenda *sub iudice* ha subito ammonta a 33.959,57 euro, pari alla già corrisposta franchigia contrattuale.

4. All'udienza dell'8 ottobre 2025 la Procura regionale si è sostanzialmente riportata al contenuto dell'atto di citazione.

L'avvocato della convenuta, a richiesta del Collegio ha chiarito la propria posizione in merito alla natura e alla quantificazione dei versamenti effettuati dai soggetti coinvolti nel giudizio a vario titolo. Ha chiesto che, qualora ritenuto utile dal Collegio, fosse disposta una consulenza contabile, rispetto alla quale vi è stata l'opposizione da parte della Procura contabile.

DIRITTO

1. Innanzitutto, dev'essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del *ne bis in idem*.

L'eccezione è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte è graniticamente consolidata nel ritenere che l'azione di responsabilità erariale, ove sui medesimi fatti si sia precedentemente pronunciato un Giudice civile, sia ammessa, senza che possa ritenersi invocato il principio sopra menzionato, fino al completo ristoro del danno subito dall'Amministrazione; quindi, con il solo limite del divieto di cumulo del danno risarcibile.

Il Tribunale di Modena, con sentenza n. OMISSIS, ha suddiviso la responsabilità tra l'odierna convenuta (chiamata a rispondere a titolo di

responsabilità extracontrattuale) e l'Ausl di Modena (responsabile a titolo contrattuale), in tal modo regolando il rapporto civilistico risarcitorio tra questi due ultimi soggetti e il privato danneggiato dalla condotta della dottoressa Odilia Silvestre.

La quota di danno imputata in tale sede alla Ausl di Modena, tuttavia, ben può essere oggetto di azione davanti a questa Corte in ragione del depauperamento a titolo di «danno indiretto» che dalla condanna è conseguito per l'amministrazione.

2. L'istanza istruttoria di ammissione di CTU dev'essere rigettata in quanto il giudizio può essere deciso sulla base della documentazione versata in atti. In particolare, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel riconoscere la piena utilizzabilità delle risultanze delle consulenze tecniche esperite nel corso dei precedenti processi, come elementi legittimamente valutabili e idonei a concorrere alla formazione del libero convincimento del Giudice.

3. Nel merito, la domanda attorea è fondata.

3.1. Presupposto per potersi configurare una responsabilità amministrativo-contabile è la sussistenza di un danno.

Dalla condotta dell'odierna convenuta, descritta nella parte in fatto di questa sentenza, è senza dubbio conseguito un danno all'Ausl di Modena in ragione della condanna pronunciata dal Tribunale di Modena a risarcire OMISSIS e del successivo depauperamento subito dalla Azienda sanitaria in ragione del pagamento eseguito in favore della compagnia assicuratrice AmTrust che, in esecuzione della sentenza, aveva anticipato l'importo.

Come correttamente affermato dalla Procura regionale, si tratta di un «danno indiretto», che consiste nel depauperamento delle pubbliche risorse per un

pagamento derivante da un titolo che impone alla pubblica Amministrazione di ristorare quanto patito da un soggetto terzo danneggiato.

3.2. Il nesso causale tra la condotta della convenuta e il danno subito dalla Ausl di Modena chiamata ad un risarcimento per *malpractice* sanitaria è evidente, in quanto in assenza di tale condotta il danno non si sarebbe verificato.

3.3. La condotta dell'odierna convenuta è stata connotata dall'elemento psicologico della colpa grave, come emerge dagli atti depositati e, in particolare, dalla sentenza del Tribunale di Modena n. OMISSIS e dalle CTU. Si rinvia ad alcune valutazioni contenute nella CTU del 16.10.2015 dalle quali emerge in modo evidente tale gravità: *“sarebbe stato indispensabile, prima di procedere all'estrazione, acquisire le immagini di un aggiornamento radiologico”*; *“Il problema era di semplicissimo ordine”*, *“la condotta professionale della dott.ssa Silvestre si è di molto discostata dalle consolidate norme dell'ars medica, essendosi connotata di gravi profili di negligenza e imprudenza”*. Non è quindi necessario procedere altresì ad analizzare le severe valutazioni contenute in una consulenza acquisita dai genitori della minore che, in quanto di parte, pur potendo essere liberamente valutata da questo Collegio, non offrirebbe le medesime garanzie di terzietà.

Più in particolare, la condotta dell'odierna convenuta, sulla base di un giudizio *ex ante*, si è chiaramente posta in contrasto con un onere di diligenza e prudenza minima, in quanto non è stato fatto eseguire sulla paziente un nuovo esame radiologico prima di procedere all'estrazione del dente.

Ciò consente di affermare il requisito della colpa grave anche a prescindere dalla possibile valutazione della condotta come connotata altresì da grave

imperizia, per aver ritenuto che il dente fosse deciduo.

4. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'*an*, dev'essere verificata la quantificazione del danno operata dalla Procura, che lo ha determinato in 33.959,57 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, pari al versamento eseguito dall'Azienda sanitaria in favore della compagnia AmTrust spa.

Tale quantificazione è corretta giacché, come affermato dalla Procura contabile, coincide con il depauperamento subito dall'Amministrazione.

L'Italiana assicurazione, compagnia presso la quale era assicurata la convenuta, il 30 luglio 2025, quindi in data successiva al deposito dell'atto di citazione, ha eseguito un bonifico, copia del quale è agli atti, per un importo di 20.711,48 euro in favore dell'Ausl di Modena.

Quest'ultima, tuttavia, ha chiarito con la nota trasmessa alla Procura regionale e riportata nella parte in fatto, che in realtà tale versamento avrebbe dovuto essere eseguito da Italiana Assicurazioni in favore della AmTrust assicurazioni, in quanto quota di compartecipazione della dottoressa Odilia Silvestre relativa ad importi versati ai danneggiati da AmTrust.

A conferma di questo, la Responsabile della gestione sinistri della Ausl di Modena ha disposto, come da nota agli atti, l'esecuzione di un bonifico per la medesima somma in favore di AmTrust assicurazioni.

Pertanto, non ha pregio l'affermazione della difesa della convenuta secondo la quale l'importo di 20.711,48 euro, oggetto del bonifico eseguito da Italiana assicurazioni in favore dell'Ausl di Modena, dovrebbe essere preso in considerazione al fine di rideterminare il danno risarcibile dalla convenuta in favore della Ausl di Modena.

4.1. La circostanza che il giudice civile al fine del risarcimento della parte lesa

abbia statuito che *“l’ente è obbligato per l’intero verso il danneggiato, in solido col sanitario, e verso quest’ultimo ha diritto di regresso per la metà”* non rileva al fine di limitare la responsabilità del convenuto.

Nel giudizio erariale occorre infatti applicare la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*, la quale all’art. 1, comma 1-*quater*, stabilisce che *“Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”*.

Nella vicenda all’attenzione del Collegio con ogni evidenza l’evento dannoso è da imputare interamente all’odierna convenuta, che ha visitato la paziente e ha proceduto all’estrazione senza acquisire previamente una radiografia aggiornata.

Né dalla sentenza del Tribunale di Modena n. OMISSIS, né dalle CTU emerge alcun elemento che possa indurre a ravvisare il coinvolgimento di altro personale medico, o comunque a imputare una quota di responsabilità alla struttura sanitaria, la quale semplicemente è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale; quindi, in ragione dell’inadempimento della prestazione dovuta per il rapporto contrattuale con la paziente, come conseguenza del fatto di un proprio dipendente.

5. Per quanto sopra esposto, va riconosciuta la responsabilità amministrativo-contabile dell’odierna convenuta per il danno indiretto subito dalla Ausl di Modena.

Conseguentemente, la dottoressa Odilia Silvestre dev’essere condannata al pagamento dell’importo di 33.959,57 euro, salvo a tenere conto di quanto già recuperato dall’Amministrazione, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data

SENT. N. 123/2025/R

del versamento eseguito dall'Azienda sanitaria di Modena in favore della compagnia AmTrust s.p.a. fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi sull'importo rivalutatosi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, rigettata l'istanza istruttoria e disattesa ogni altra deduzione ed eccezione, in accoglimento della pretesa erariale, **condanna** la convenuta al pagamento, in favore dell'Azienda unità sanitaria locale di Modena, dell'importo di 33.959,57 (trentatremilanovecentocinquantanove/57) euro, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del versamento eseguito dall'Azienda sanitaria in favore della compagnia AmTrust spa fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sull'importo rivalutato da quest'ultima data fino all'integrale soddisfo.

Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che si liquidano in 64,00 (sessantaquattro/00) euro.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità, dei dati sanitari e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, della parte offesa e, se esistenti, dei familiari e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Massimo PERIN

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 31 ottobre 2025

Il Direttore di Segreteria

dr. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità, i dati sanitari e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, della parte offesa e, se esistenti, dei familiari e degli aventi causa.

Bologna, 31 ottobre 2025

Il Direttore di Segreteria

dr. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)